



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SISMA SAFE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione a carattere culturale, senza fine di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE SISMA SAFE", con sede ad Ancona.

L'eventuale trasferimento della sede associativa può avvenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo e nell'ambito dello stesso comune senza necessità di apportare modifiche al presente Statuto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2070, che può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

ART. 2 – Scopi dell'associazione

L'Associazione ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

1. favorire e diffondere lo sviluppo della cultura e delle conoscenze inerenti la qualità della progettazione e della costruzione o riqualificazione strutturale degli edifici, intesa come ogni azione o attività tecnica volte a migliorare o adeguare gli stessi ai sensi delle norme vigenti e delle "BAT" (Best Available Technologies);
2. favorire e diffondere la conoscenza delle norme legislative e tecniche e delle eventuali forme di incentivazione per l'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici;
3. promuovere e diffondere la conoscenza dei casi esemplari inerenti gli interventi di adeguamento o miglioramento degli edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici;
4. qualificare gli edifici mediante la concessione della licenza d'uso del marchio di qualità SISMA SAFE, per gli edifici per cui sia stata fatta esplicita richiesta e che possiedano i requisiti per ottenere la qualifica;
5. promuovere e valorizzare la diffusione e la conoscenza del marchio SISMA SAFE come simbolo volto a informare i soggetti interessati sulla sicurezza, in caso di evento sismico, degli edifici e delle strutture che lo espongono;
6. disciplinare e verificare le modalità di rilascio, la concessione e l'uso del marchio collettivo SISMA SAFE;

7. promuovere le condizioni generali per il giusto riconoscimento delle professionalità tecniche che operano nel campo della sicurezza e della qualità nelle costruzioni;
8. organizzare, anche tramite l'ausilio di società specializzate, corsi di formazione ed informazione inerenti gli argomenti trattati negli scopi dell'Associazione;
9. svolgere ogni altra attività di supporto che contribuisca allo sviluppo dell'Associazione;
10. dare seguito alle attività ed alle azioni necessarie per accreditare l'Associazione presso albi o elenchi pubblici, che abbiano come finalità l'individuazione delle organizzazioni che possono accedere all'erogazione di risorse finanziarie o a benefici di qualsiasi natura, coerenti con gli scopi dell'Associazione;
11. dare seguito alle attività ed alle azioni necessarie per prendere parte a bandi, concorsi o premi, pubblici o privati, finalizzati all'erogazione di risorse finanziarie o a benefici di qualsiasi natura, coerenti con gli scopi dell'Associazione;
12. svolgere, sia pur marginalmente, attività anche di natura commerciale, che siano funzionali al perseguimento dei propri fini statutari e istituzionali.

TITOLO II

SOCI, AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

ART. 3 – Soci

Sono previste tre categorie di Soci:

- a) Soci **fondatori**: persone fisiche o giuridiche che si sono adoperate per la costituzione dell'Associazione.
- b) Soci **benemeriti**: persone fisiche o giuridiche o enti che si siano distinti per un forte impegno nella divulgazione, il supporto e lo sviluppo di tematiche attinenti agli scopi dell'Associazione.
- c) Soci **ordinari**: persone fisiche o giuridiche che condividono e promuovono gli scopi dell'Associazione, anche contribuendo allo svolgimento delle attività della stessa.

L'ammissione all'associazione viene insindacabilmente valutata dal Consiglio Direttivo, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento dell'Associazione.

I Soci delle diverse categorie sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, è vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 – Ammissione dei Soci

Coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione dovranno presentare la domanda di ammissione nei formati stabiliti dal Consiglio Direttivo, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici della persona fisica o giuridica che presenta la domanda; in caso di persona giuridica, la domanda deve essere accompagnata dai dati anagrafici del legale rappresentante che richiede l'ammissione all'Associazione e da una copia del documento di identità in corso di validità;
- b) domicilio e riferimenti per contatto (residenza, telefono ed email) della persona fisica o giuridica che presenta la domanda.

La presentazione della domanda comporta di per se l'accettazione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato la documentazione presentata dal candidato, delibera in merito alla domanda di ammissione e, se necessario, può richiedere all'interessato ulteriori informazioni e/o documentazione.

Se il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole all'ammissione del richiedente, questi è tenuto entro quindici (15) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di ammissione (che avviene con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo) a versare il contributo annuale associativo per l'anno solare in corso, a pena di annullamento dell'ammissione.

Il numero dei Soci è illimitato, e l'elenco degli associati è tenuto nei libri dell'Associazione.

ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci che abbiano adempiuto regolarmente al pagamento della propria quota associativa, hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'Assemblea dei Soci;
- essere eleggibili alle cariche sociali;
- accedere in ogni momento agli atti dell'Associazione compresi quelli contabili;
- essere informati su ogni attività dell'Associazione;
- essere tutelati circa la riservatezza dei dati personali e, se e quando richiesti, dei dati sensibili.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

I Soci, durante tutto il periodo di partecipazione all'Associazione, sono obbligati a :

- osservare scrupolosamente il presente Statuto, il Regolamento dell'Associazione, il Codice Etico e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo;

- mantenere riservati i documenti ricevuti per via della loro partecipazione all'Associazione, che siano stati espressamente dichiarati riservati, fatto salvo informazioni per cui il Consiglio Direttivo abbia lasciato parere scritto sulla libertà di diffusione;
- comunicare al Consiglio Direttivo eventuali modificazioni dei dati personali o della persona giuridica ammessa in qualità di socio, dichiarati nella domanda di ammissione, secondo le indicazioni di cui al precedente art. 4;
- non agire in nessun caso in nome o per conto dell'Associazione.

ART. 6 – Recesso dei Soci

Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, o altro mezzo con valore legale.

La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere del mese in corso, alla data di avvenuta notifica del recesso.

In caso di recesso, ai sensi dall'art. 24 del C.C., il Socio non potrà richiedere la restituzione della quota associativa versata nel periodo in cui ha fatto parte dell'Associazione e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – Esclusione dei Soci

L'esclusione del Socio non può essere deliberata dall'Assemblea se non per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.

I gravi motivi, a titolo esemplificato e non esaustivo, sono riconducibili a:

- mancato versamento della quota associativa annuale;
- violazione dei punti di cui al precedente art. 5.

Il Socio che è stato escluso, può opporsi all'esclusione facendo ricorso all'Assemblea; in tal caso il provvedimento di esclusione non sarà efficace sino a che lo stesso non sia confermato dall'Assemblea. Restano fermi i diritti del Socio di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 24 del C.C.

In caso di esclusione (ai sensi dell'art. 24 del C.C.) il Socio non potrà richiedere la restituzione della quota associativa versata nel periodo in cui ha fatto parte dell'Associazione e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Elenco organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea di Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente;
- d) il Segretario;

- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio Sindacale (qualora nominato);
- g) il Revisore Unico (qualora nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso, a seguito di richiesta supportata da documentazione, delle spese sostenute per l'esercizio della propria funzione. Fanno eccezione il Revisore Unico ed il Collegio Sindacale ai quali l'Assemblea dei Soci può assegnare un compenso per l'opera prestata.

ART. 9 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti al libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli aventi diritto e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

ART. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo tramite comunicazione contenente indicazioni su giorno, ora, luogo dell'adunanza e materie da trattare. L'avviso di convocazione è inviato non meno di 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, ed avviene tramite email semplice o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo identificherà in apposito Regolamento.

Il luogo di convocazione è la sede dell'Associazione stessa, o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può tenersi anche in audio/video conferenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal vice-Presidente ove nominato, o da un suo sostituto scelto tra gli associati e indicato con apposito mandato firmato dal Presidente stesso.

Ciascun Socio potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto con apposita delega. Ciascun Socio non potrà avere più di una delega.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere indicato anche il giorno per la seconda convocazione.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (art. 20 C.C.) dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri dell'Organo di Vigilanza e/o Controllo e ne stabilisce l'eventuale compenso;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i bilanci dell'Associazione;
- determina le linee generali di programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sui regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti attinenti alle finalità e alla gestione dell'Associazione rimessi alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione;
- delibera sull'esclusione dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12 – *Assemblea straordinaria*

L'Assemblea straordinaria è convocata su decisione del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta scritta di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono intervenuti almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sull'approvazione e modificazione dello statuto;
- sugli argomenti che il Consiglio Direttivo e i soci ritengono opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modalità di liquidazione.

ART. 13 – *Votazione*

Per le votazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, si procede di regola per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da scrivere nell'apposito libro dei verbali.

ART. 14 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri, di cui uno Presidente ed uno vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci, resta in carica per un periodo pari a tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 15 – Competenze e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, fatte salve le facoltà e i poteri dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Ad esso spetta il compito di :

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- deliberare sull'ammissione degli associati;
- stabilire l'importo delle quote annue associative;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione dei soci o proporre l'esclusione all'Assemblea dei Soci;
- decidere quali attività e iniziative l'Associazione deve promuovere;
- approvare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività dell'Associazione;
- predisporre lo schema di bilancio;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati;
- compiere tutti gli atti che lo Statuto o il regolamento attribuiscono alla sua competenza e quelli ad essi funzionali;
- fornire risposte scritte agli associati che intervengono sull'andamento dell'Associazione, proponendo iniziative oppure chiedendo chiarimenti e/o approfondimenti;
- revocare, con provvedimento motivato, il Presidente dell'Associazione dalla sua carica;
- nominare i membri delle Commissioni Tecniche che valuteranno le richieste di rilascio del marchio SISMA SAFE;
- nominare i membri della Commissione di Vigilanza sull'uso del marchio SISMA SAFE.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per il compimento di determinate attività a uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo avrà sempre il potere di assegnare a sé singoli atti o

operazioni rientranti nella delega o di revocare la delega stessa. Il delegato è tenuto a riferire al Consiglio in merito all'attività delegata e a rispettare le direttive eventualmente impartite. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in video/teleconferenza. Il Presidente fissa le modalità di partecipazione nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri intervenuti, e dovranno essere riportate su un apposito libro di verbali steso ad ogni Consiglio Direttivo dal Segretario.

In caso di parità di voto, prevale la parte per la quale ha espresso il voto il Presidente o chi ne fa le veci.

I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso e conservati agli atti.

ART. 16 – Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e resta in carica un mandato pari a 3 esercizi; il Presidente non può essere rieletto per oltre due mandati.

Egli ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori, di curare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea e di firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello spirito associativo, assume la rappresentanza legale dell'Associazione, e ne sottoscrive gli atti. Egli firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 17 – Nomina e competenze del Tesoriere

Il Tesoriere è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo nella prima riunione del Consiglio stesso. Egli resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio che lo ha nominato.

Il Tesoriere può essere nominato tra i soggetti interni o esterni all'Associazione. I suoi compiti sono:

- tenere correttamente le scritture contabili e controllare l'osservanza dei regolamenti eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo in materia di spesa;
- valutare preliminarmente gli impieghi di spesa per le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o da questo proposte all'Assemblea;
- garantire l'aggiornamento sulle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse per l'Associazione.

ART. 18 – Organo di vigilanza e/o controllo

Quale organo di vigilanza e/o controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, possono nominare: o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 19 o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 20.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni previste dalla Legge.

ART. 19 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis C.C..

Qualora l'Assemblea deliberi che il Collegio Sindacale eserciti anche il controllo contabile, esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel Registro apposito.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio.

ART. 20 – Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio, il controllo contabile dell'Associazione può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Economia e Finanza, in applicazione dell'art. 2409 bis C.C..

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 21 – Revisione statuto

La modifica del presente Statuto può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci aventi diritto al voto e deve essere approvato in Assemblea straordinaria secondo quanto previsto all'art. 12.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai fondatori;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali proprietà mobiliari ed immobiliari;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 23 – Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o privati;
- contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Il patrimonio e le finanze sono amministrati dal Consiglio Direttivo, il quale ne risponde di fronte all'Assemblea.

ART. 24 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 25 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del fondo comune

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le indicazioni riportate nell'art. 12, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio della stessa.

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio fondo comune ad altre associazioni o ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 – Documentazione

Saranno conservati di norma presso la sede:

- i documenti dell'Associazione, i libri associativi previsti dal presente statuto e tutti gli atti dell'Associazione;
- i documenti tecnici per la richiesta di adesione al marchio SISMA SAFE, inviati dai professionisti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- i contratti ed ogni documento formale utile all'espletamento dell'attività associativa.

Gli associati potranno prenderne visione facendo richiesta scritta con almeno 15 giorni di anticipo.

ART. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.